

DELIBERA N. 54/13/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DEI
PARAGRAFI 1 E 2.3 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E
MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 2 E 6
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(PROCEDIMENTO 2464/SM)
(RAI TRE)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132 e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" (Allegato A1 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la "Carta di Treviso", richiamata dal citato Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;

VISTA la "Carta dei doveri del giornalista", sottoscritta dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa italiana in data 8 luglio 1993;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*”;

VISTO l’atto della Direzione servizi media di questa Autorità in data 13 dicembre 2012, n. Cont. 91/12/DISM/ N° Proc. 2464/SM, notificato in data 18 dicembre 2012, con il quale è stata contestata alla società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Mazzini 14, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre *Rai 3*, la violazione del paragrafo 1 e del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l’articolo 34, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso, in data 10 ottobre 2012 in prima serata (nell’ambito del programma *Chi l’ha visto?*) e in data 13 ottobre 2012 (nell’ambito del Tg3 delle ore 19), il filmato ritraente un minore nel drammatico dispiegarsi della scena del suo prelevamento da scuola da parte delle Forze dell’Ordine;

VISTE le memorie giustificative della società Rai spa protocollate al n. 0000413 il 3 gennaio 2013 - precisate in sede di audizione svolta in data 7 marzo 2013, a seguito dell’accesso agli atti del relativo procedimento e della contestuale estrazione in copia effettuate in data 24 gennaio 2013 - con le quali è stata eccepita l’infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

-il programma “*Chi l’ha visto*” è un programma con taglio giornalistico e investigativo e, in quanto trasmissione di servizio pubblico a cui i cittadini si rivolgono costantemente per rintracciare le persone scomparse, è diventato un grande osservatorio privilegiato nell’ambito di tematiche sociali e problematiche familiari. In specie è un programma di servizio pubblico incluso tra quelli classificati nell’aggregato A del modello di contabilità separata, imposto dall’art. 47 del testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici approvato dall’Agcom. Pertanto era maggiormente tenuta, rispetto ad altre emittenti, a fornire la notizia di rilevanza pubblica quale quella in questione - rappresentata dal caso di un minore prelevato coattivamente dall’istituto scolastico dalle forze dell’ordine e dai servizi sociali in esecuzione di un provvedimento della Corte di appello di Venezia – al fine di sottoporre all’attenzione dell’opinione pubblica le modalità concrete di attuazione, di verificare la piena legittimità dell’operato degli esecutori del provvedimento e di scuotere le istituzioni competenti. Si precisa che le immagini oggetto di contestazione costituivano elemento necessario a far conoscere, nella sua interezza, la notizia la cui comprensibilità, in mancanza delle stesse, sarebbe stata del tutto menomata;

-il paragrafo 2.3. del Codice di autoregolamentazione tv e minori, di cui è contestata la violazione, prevede la possibilità di trasmettere per casi di straordinario

valore sociale o informativo, notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti qualora effettivamente necessarie, purché precedute da un avviso del giornalista circa l'inidoneità delle stesse; la giornalista nel "lanciare" il filmato, e che comunque non era "particolarmente forte e impressionante", pur non avendo fornito un avviso formalizzato, ha anticipato agli spettatori il contenuto drammatico delle immagini in modo da consentire agli utenti di esercitare il ruolo educativo e di vigilanza che la *ratio* della normativa a tutela di minori intende garantire; il filmato è stato trasmesso in fascia oraria di televisione per tutti, fascia oraria in cui si presume che il minore sia in ascolto supportato dalla presenza di un adulto;

-l'emittente, seguendo l'orientamento del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione ha mandato in onda una versione emendata del video, con garanzia dell'anonimato: tutte le persone riprese sono state rese irriconoscibili criptandone i volti e lo stesso dicasi per i luoghi. Anche nella parte audio sono stati inseriti segnali acustici ("beep" sonori) a copertura di tutti gli elementi verbali che potessero portare all'identificazione del minore e sono state utilizzate inquadrature molto strette che rendessero irriconoscibili e decontestualizzassero i soggetti. La conduttrice non ha mai pronunciato il nome del bambino né quello dell'Istituto scolastico dove il minore è stato prelevato coattivamente e durante il servizio si è citata volutamente soltanto la città di Padova, non quella di Cittadella, a generica indicazione del luogo dell'accadimento. A onor del vero, un genitore di un bambino ha in diretta telefonica incautamente pronunciato il nome del bambino. Il genitore era comunque stato preventivamente avvisato di non diffondere il nome del bambino e il fatto, proprio in quanto avvenuto in diretta, non poteva essere previsto e prevedibile, comunque la conduttrice ha prontamente ribadito, al termine della telefonata, che non si doveva in alcuno modo nominare il minore. Infine, a seguito del richiamo rivolto dal Garante per la protezione dei dati personali a tutti i media (richiamo che sollecitava attenzione alla tutela della riservatezza del minore) nessun'altra iniziativa è stata intrapresa dallo stesso Garante che ha, quindi, ritenuto rispettosa della riservatezza del minore la condotta adottata dall'emittente nella trattazione di questo caso di cronaca;

-secondo l'orientamento giurisprudenziale l'interesse del minore non può essere leso dalle immagini trasmesse, se risulta prevalente l'interesse a diffondere la notizia. La notizia non poteva non coincidere con le immagini andate in onda e quindi, a seguito della verifica da parte dell'emittente della fondatezza del contenuto, si trattava di diffonderla con quelle modalità oppure non darla del tutto. Le immagini trasmesse costituivano una notizia rilevante a tal punto per la collettività da suscitare scalpore ed indurre le cariche istituzionali a intervenire dopo aver visto il filmato, chiedendo chiarimenti in merito ai comportamenti tenuti dalle forze dell'ordine. Il capo della Polizia, presa visione del filmato diffuso dall'emittente, ha porto le proprie scuse ai famigliari del minore e ha assicurato il massimo rigore nell'inchiesta interna circa le

modalità adottate dei funzionari della polizia nell'esecuzione del provvedimento dell'Autorità giudiziaria;

-attraverso gli accorgimenti indicati, l'emittente ha temperato l'esercizio del diritto di cronaca, su una vicenda di evidente interesse pubblico, confermato dall'ampia attenzione dedicata alla medesima da tutti i media, con le esigenze di salvaguardia dei minori, secondo le indicazioni desumibili dalla casistica dell'Autorità; si cfr. a tal riguardo la delibera 238/08/CSP con la quale l'Agcom ha ritenuto di archiviare un procedimento riguardante la messa in onda di un servizio giornalistico nell'ambito del quale erano state diffuse immagini di minori rom in quanto tali immagini risultavano "trovare giustificazione alla luce del principio di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e con riferimento alla specifica finalità di sensibilizzazione del pubblico sulle esigenze di rafforzata tutela dei minori da riconoscersi alla rappresentazione di situazioni di criticità in cui i minori risultano versare";

-con riferimento alla diffusione, nell'edizione del Tg3 delle ore 19.00, di un servizio giornalistico sulla vicenda in questione che ha riproposto gli stralci del video mandato in onda da "*Chi l'ha visto*", si fa presente che sono state trasmesse brevissime sequenze nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica in ottemperanza al dettato costituzionale. Anche in questo caso l'emittente ha adottato le medesime cautele del programma "*Chi l'ha visto*" (oscuramento del volto, "beep" sonori, inquadrature molto strette, etc.) e ha confezionato il servizio in modo da renderlo fruibile ad un pubblico di più giovani, soffermandosi sul brillante percorso scolastico del bambino ("piccolo genio con una pagella piena di dieci");

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

-in data 10 ottobre 2012 sull'emittente televisiva nazionale "Rai 3" è stato trasmesso in prima serata il programma "*Chi l'ha visto?*";

-nell'ambito del programma viene più volte mandato in onda il filmato, particolarmente drammatico, ritraente le modalità di esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'allontanamento di un minore dal nucleo familiare materno per mezzo della forza pubblica. Il filmato mostra in primo piano il minore che piange, chiede disperatamente aiuto (la voce del minore è udibile in più occasioni, così come sono udibili le urla dei parenti) e tenta di divincolarsi dalla stretta di diversi adulti. Le inquadrature mostrano il contesto socio-ambientale (scuola e strada) da questi frequentato. Nel corso del programma viene data indicazione del luogo (Padova) in cui è stato eseguito l'ordine di allontanamento (in realtà trattasi di Cittadella in provincia di Padova) e dell'età del minore (dieci anni); inoltre nel corso di una telefonata ricevuta in studio da un genitore di un bambino frequentante la stessa scuola del minore si apprende anche il nome del minore (Leonardo);

-in data 13 ottobre 2012 sull'emittente televisiva nazionale "Rai 3" è stato trasmesso dalle ore 19:00 il programma "Tg3" con all'interno il servizio inerente il caso sopracitato; nell'ambito del servizio vengono tra l'altro riproposti più volte stralci del drammatico video mandato in onda nell'ambito del programma "Chi l'ha visto?" del 10 ottobre 2012 e fornite – anche attraverso interviste - notizie e immagini sulla vicenda, sul bambino (per es. l'eccellente profitto scolastico, il fatto che nonostante frequentasse la V elementare partecipasse alle olimpiadi della matematica insieme ai ragazzi delle medie...), sui luoghi da lui frequentati (per es. la piscina, la scuola...); viene peraltro specificato il luogo (Cittadella, comune del padovano) ove è avvenuto il prelevamento del minore;

-in ambedue i casi contestati, il giornalista avrebbe dovuto tener conto degli effetti pregiudizievoli che la diffusione di scene altamente drammatiche coinvolgenti un minore possono avere sul minore stesso oggetto del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che, oltre ad essere identificabile da suoi compagni e da altri, nel rivedersi nel filmato – trasmesso in prima serata e quindi in fascia oraria di televisione per tutti su emittente televisiva nazionale – può riconoscersi con conseguente riproposizione del trauma subito e della sofferenza provata. Il giornalista avrebbe dovuto responsabilmente considerare il danno che la diffusione, in fascia oraria di prime time, di immagini di tale alta drammaticità può provocare agli utenti di minore età, che possono identificarsi nel coetaneo prelevato a forza dalla scuola che frequenta; danno in generale estensibile a tutti i minori che assistono al programma e, in particolare, a quei minori che si trovino a vivere analoghe situazioni familiari e cioè situazioni di separazione conflittuale dei propri genitori;

-la notizia di cui al filmato, peraltro trasmessa in assenza di idoneo avviso formalizzato (avviso che, nei casi contestati, non avrebbe, in ogni modo, giustificato la messa in onda del filmato in violazione delle norme poste a tutela dei minori), ben poteva essere data con modalità tali da rispettare la persona del minore coinvolto nel caso di cronaca e preservare i minori spettatori dalla visione di immagini particolarmente crude e brutali, tenuto conto che gli accorgimenti utilizzati dall'emittente non sono risultati idonei a tutelare il minore coinvolto, suo malgrado, nella vicenda giudiziaria connessa alla separazione dei due genitori. E' peraltro utile precisare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la trasmissione di programmi radiotelevisivi di carattere "informativo" non gode di una particolare e differenziata garanzia rispetto ad altri programmi riconducibili a generi diversi; il legislatore ha infatti inteso bilanciare i due interessi costituzionali in gioco (tutela dei minori e esercizio della libertà di informazione) accordando comunque la prevalenza a quello preordinato alla tutela dei minori. Il riferimento della parte alla delibera 238/08/CSP non è pertinente nel caso di specie in quanto la delibera citata riguarda fatti andati in onda in fascia oraria notturna e non in quella della televisione per tutti, fascia oraria quest'ultima nell'ambito della quale va comunque valutato se il filmato diffuso possa nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Pur ammettendo che la

diffusione dei filmati contestati possa aver sortito eventuali effetti positivi di varia natura, non è giustificabile in alcun modo il comportamento dell'emittente che ha arrecato nocumento all'integrità psicofisica del minore ripreso se pur con le accortezze adottate, che non si ritengono comunque sufficienti. La notizia poteva essere fornita con altre modalità effettivamente tutelanti la persona del minore coinvolto, senza deprivere l'informazione dei suoi elementi caratterizzanti. Come ribadito dalla sentenza 15/09/2008 n. 8323 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, *“l'assoluta preminenza del valore del rispetto della “persona umana” – valore costituzionalmente ed incondizionatamente garantito nel nostro Ordinamento – esclude in radice, infatti, la possibilità che chiunque possa decidere se, ed in che misura, il sacrificio di uno o di pochi debba servire per l'utilità degli altri. Ed ancora, l'assoluta preminenza del valore della dignità della persona umana, esclude – parimenti – che l'interesse alla salvaguardia dell'integrità fisica, psichica e psicologica delle persone (nella specie: dei minori) possa recedere di fronte ad altri interessi seppur importanti, quali quello alla diffusione di un'informazione completa. Nella scala dei valori, infatti – anche quelli giuridici – i diritti alla vita ed all'integrità fisica, psichica e psicologica della persona non possono essere mai “graduati”, e non possono mai costituire oggetto di calcoli proporzionalistici volti a comprimere il contenuto sostanziale, in funzione di altre o di altrui utilità”*;

-il fatto che *Chi l'ha visto?* sia un programma di servizio pubblico incluso tra quelli classificati nell'aggregato A del modello di contabilità separata, imposto dall'art. 47 del testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici e che, pertanto, aveva un maggiore dovere, rispetto ad altre emittenti, di fornire la notizia di rilevanza pubblica quale quella in questione, non giustifica in alcun modo la messa in onda di programmi, se pur informativi, in violazione delle norme poste a tutela dei minori. Si consideri peraltro che, proprio ai sensi del Contratto di servizio, relativo al triennio 2010-2012, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011, la programmazione della Rai diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione deve essere rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie e nazionali a tutela dei minori e in particolare a quanto previsto dall'articolo 34 del Testo Unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002 e successive modificazioni e che la Rai si è impegnata anche ad adottare idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non comporti un danno delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza;

-il fatto che – a dire dell'emittente – il Garante per la protezione dei dati personali si sia limitato all'emissione di un richiamo che sollecitava attenzione alla tutela della riservatezza del minore, al quale non è seguito alcun altro provvedimento, non esclude di per sé la sussistenza di profili di violazione delle norme a tutela dei minori, né costituisce elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva dei fatti contestati, tenuto conto che viene peraltro in rilievo ai fini del presente

procedimento l' idoneità del programma ad arrecare pregiudizio fisico, psichico o morale ai minori telespettatori e che tale valutazione spetta in ultima analisi all' Autorità che, per i propri profili di competenza, è tenuta a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori e, in caso di inosservanza, a irrogare le sanzioni previste;

CONSIDERATO che secondo i principi generali di cui al paragrafo 1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive deve avvenire sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età [...];

CONSIDERATO che il paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori impegna le emittenti a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie. Inoltre impegna le emittenti a non diffondere nelle trasmissioni di informazioni in onda dalle ore 7:00 alle ore 22:30 a) sequenze particolarmente crude o brutali che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore; b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori. Qualora per casi di straordinario valore sociale o informativo la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori. Nel caso in cui l' informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, le Imprese televisive si impegnano al pieno rispetto e all' attuazione delle norme indicate in questo Codice e nella Carta dei doveri del giornalista per la parte relativa ai "*Minori e soggetti deboli*";

CONSIDERATO che l' art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 fa divieto di messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori [...] a meno che la scelta dell' ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell' area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento [...] nel caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell' articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l' applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), per ciascuna

violazione rilevata, ai sensi degli articoli 35, comma 2 e 51, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del doppio del minimo edittale pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la natura dell'illecito è attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei minori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: anche se la società in questione ha adottato le accortezze evidenziate in memoria, le stesse non possono essere ritenute idonee a escludere o attenuare il pregiudizio allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori derivante dalla trasmissione oggetto di contestazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Rai spa, in quanto esercente l'emittente televisiva nazionale "Rai 3", deve dotarsi di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di 100.000,00 euro (centomila/00) somma pari al doppio del minimo edittale di 50.000,00 euro (cinquantamila/00) moltiplicato, in applicazione del principio del cumulo materiale, per il numero complessivo (2) di episodi di violazione del paragrafo 1 e del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTI gli atti del procedimento e udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Rai – Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai 3", di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione del paragrafo 1 e del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo

X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 54/13/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento indicando come riferimento “*Delibera n. 54/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 8 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani